



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

### Verbale di Deliberazione nr. 242 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - REVOCA PRECEDENTE AFFIDAMENTO CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE INCARICO A BOSO & PARTNERS S.R.L..**  
**CODICE CIG: Z120DBC535**

---

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** mese di **dicembre** alle ore **18.45** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>- SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>GASPERINI ALBERTO</b>	<b>- VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREIS FRANCO</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Assente ingiustificato</b>
<b>ZANELLA GIULIANO</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE  
(P.A.E.S.) - REVOCA PRECEDENTE AFFIDAMENTO CON  
CONTESTUALE ASSEGNAZIONE INCARICO A BOSO & PARTNERS  
S.R.L..**

**CODICE CIG: Z120DBC535**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso come con l'approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione n. 2943 dd. 30.12.2011, sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, con validità per l'anno 2012, che prevedono, tra l'altro, con riferimento alla scheda nr.1, l'ammissione a finanziamento dei Piani di azione per l'energia sostenibile (PAES) redatti dagli enti locali nell'ambito del Patto dei Sindaci.

Che in tal senso i Comuni di Comuni di Malè, Ossana e Pellizzano hanno convenuto di redigere il Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) in associazione e, a tale fine, hanno disciplinato i reciproci rapporti e formalizzato poi l'accordo per presentare unitariamente la domanda di finanziamento alla Provincia Autonoma di Trento e redigere il Piano medesimo.

Dato atto come l'istanza ha poi avuto buon seguito come da determinazione dell'Agenzia Provinciale per l'incentivazione delle Attività Economiche n. 315 di data 31.05.2013 a fronte della quale è stata riconosciuta una spesa pari ad €. 40268,80.- ed accordato un contributo pari da €. 32.215,04.-.

Ricordato come l'Amministrazione comunale abbia gestito in delega la fase di gara e con lettera di data 10.02.2014, prot. n. 1418, ha invitato a presentare la propria migliore offerta ditte dichiaratesi interessate, prevedendo un confronto concorrenziale secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione tecnico - economico di seguito riportati:

CRITERI	SUB - CRITERI	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	SUB - PESO
<b>PARAMETRO PREZZO</b>		<b>70</b>	
<b>CONTENUTI PROGETTUALI</b>	Contenuti progettuali	<b>15</b>	<b>8</b>
	Dotazione tecnica ufficio/società		<b>2</b>
	Incarichi svolti		<b>5</b>
<b>PRESTAZIONI AGGIUNTIVE</b>		<b>15</b>	

e per un costo a base d'asta: €. 32.000,00.- (al netto dell'IVA).

Evidenziato come la Commissione Tecnica opportunamente nominata in data 9 aprile 2014 ha reso e dimesso il proprio verbale di gara sulla cui scorta, giusta deliberazione n. atto n. 75 dd. 20.05.2014 venne affidato incarico alla società che aveva ottenuto il miglior punteggio pari a punti 93,5 ed a fronte delle condizioni e patti indicati in offertasi era formalizzato il rapporto per un prezzo corrispettivo di €. 19.000,00.- + IVA, proposta economica che risultava tra l'altro la migliore.

Dato atto come propedeutico al formale svolgimento dell'incarico e quindi al suo perfezionamento risultava l'acquisizione del certificato penale e di regolarità contributiva mediante D.U.R.C..

Evidenziato come una prima richiesta del documento unico si concludeva con il rilascio di una nota interelocutoria (rif. C.I.P. 20141518406913), vero che la Società risultava regolare ai fini dei versamenti I.N.A.I.L. e senza pronuncia da parte di I.N.P.S. che peraltro, prontamente rispetto alla sua acquisizione al protocollo provvedeva a comunicare tramite loro Funzionario di non considerarla utile facendo istanza per una sua riproposizione.

Che la nuova richiesta consentiva di ottenere un nuovo D.U.R.C., rif. 20141599716437 ove risultava non regolare per quanto riguardava l'I.N.P.S. e ciò per un importo importante.

Che la certificazione, secondo la nuova normativa risultava emessa dopo l'invito, con assegnazione di un termine aggiuntivo di giorni 15, a sanare la propria posizione, invito rimasto inevaso.

La richiamata disposizione regolamentare va interpretata infatti nel senso che ogni sopravvenuta situazione di irregolarità contributiva (grave e definitiva), non ancora presente al momento della presentazione dell'offerta e maturata in pendenza della procedura di gara, non può essere certificata con l'emissione del DURC negativo prima che all'impresa interessata sia stato concesso l'ulteriore termine breve per il pagamento delle somme non versate, tanto da risultare illegittimo il provvedimento di esclusione che assuma, quale presupposto giustificativo, l'emissione da parte dell'istituto previdenziale di un DURC irregolare non preceduto dall'invito alla regolarizzazione, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 (in giurisprudenza si veda, di recente: TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9 ottobre 2012 n. 2498).

Quanto sopra per affermare che la regolarizzazione postuma è preclusa, e conseguentemente l'esclusione dalla gara è legittima, quando, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente non sia in possesso di DURC regolare. Viceversa, laddove la irregolarità contributiva dovesse verificarsi in corso di gara, il concorrente deve poter regolarizzare la propria posizione e la sua esclusione diventa illegittima se non è preceduta dall'invito alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007.

Dato atto come l'A.V.C.P. anche in un recente parere, il n. 63 del 10 aprile 2014, si è espressa dicendo che la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma (*nel caso di specie tra l'altro non intervenuta*). Come affermato dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8 “Si deve ritenere (*così dice nel prosegue*) che la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma”.

Che pertanto, per l'A.V.C.P., la stazione appaltante deve limitarsi addirittura a prendere atto del DURC rilasciato dall'ente previdenziale al fine del controllo dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, senza alcuna rilevanza, ai fini dell'appalto, del rispetto o meno della procedura di regolarizzazione che resta estranea agli interessi dell'evidenza pubblica. Siffatta soluzione, già seguita da numerose decisioni del Consiglio di Stato, nonché dall'Autorità (cfr. Determinazione n. 1/2010), è stata fatta propria anche dal legislatore nel 2011 con il D.L. n. 70.

Per quanto riguarda, poi, il requisito della definitività dell'accertamento, rimangono quindi valide le indicazioni fornite dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010 che risultano condivise anche dalla giurisprudenza (cfr. in argomento Consiglio Stato, sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5194, secondo cui "La giurisprudenza ha inoltre espresso, sotto altro profilo, il principio per cui lo stato di "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto, in pratica, in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del termine per esperirli. E' in questo senso che si dice che ai fini della valutazione della definitività dell'accertamento, per gli effetti dell'art. 38, comma 1 lett. i), d.lgs. n. 163/2006, occorre che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara: (i) sia spirato il termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento in sede amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto con provvedimento definitivo, e (ii) non sia stato proposto ricorso giurisdizionale (senza che una proposizione solo successiva del ricorso giurisdizionale possa valere ad infirmare l'efficacia preclusiva del D.U.R.C. negativo) (C.d.S., V, 13 luglio 2010, n. 4511; Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 716).")

Che comunque, precauzionalmente, rispetto al requisito della gravità, deve richiamarsi l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 12 aprile 2011 n. 2283; Sez. V, 24 agosto 2010 n. 5936; Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1930 e n. 1934), secondo cui nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia previdenziale, debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.

Dato atto che ad oggi non risultano presentate istanze di rateizzazione, né ricorsi pendenti, risultando decorrere i termini per la loro proposizione dalla data di rilasciato del D.U.R.C. a riferimento, il 24.09.2014.

Dato atto come si renda pertanto necessario provvedere alla revoca dell'affidamento alla Società individuata nel precedente atto n. atto n. 75 dd. 20.05.2014 con contestuale pronuncia condizionata di affidamento a favore della Boso & Partners s.r.l. quale seconda classificata, intervenuta nei suoi confronti la verifica dei requisiti.

Considerato che la Boso & Partners S.r.l. con sede in Fiera di Primiero, in via Guadagnini, n. 5, opererà per il tramite di personale qualificato che vanta una specifica esperienza avendo già curato la redazione di studi simili per altri soggetti anche pubblici.

Convenuto di riconoscere, facendo propria l'offerta dd. 25.02.2014, un corrispettivo pari ad €. 19.958,00.- oltre ad IVA al 22%.

Dato atto come a termini di convenzione, a fronte della spesa come sopra determinata e del contributo accordato in misura pari all'80%, i Comuni aderenti all'iniziativa dovranno intervenire in

misura proporzionale rispetto al numero degli abitanti alla data di presentazione della domanda di contributo avvenuta in data 31.10.2012, nei termini di cui in appresso:

Spesa incarico compresa IVA	Importo contributo PAT 80%	Differenza a carico Comuni aderenti
24.348,76	19.479,01	4.869,75
Comuni	Abitanti al 31.10.2012	Quota proporzionale
Malè	2138	2.775,66
Pellizzano	774	1.004,85
Ossana	839	1.089,24

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

1. Di revocare l'affidamento, per quanto esposto in premessa, alla Quasar S.r.l. con sede in Trento, via Ragazzi del 99, civ. 17, come intervenuto per effetto della deliberazione n. 75 dd. 20.05.2014 dell'incarico per la redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), disponendo in tal senso la notifica del presente provvedimento.
2. Di disporre in via contestuale, intervenuta la condizione sospensiva rappresentata dal decorso dei termini per l'impugnativa del DURC 20141599716437, considerato in ragione della natura giuridica del DURC, non residua in capo alla Stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute, l'affidamento alla seconda classificata.
3. Di dare atto che la Boso & Partners S.r.l. con sede in Fiera di Primiero, in via Guadagnini, n. 5, incarico per la redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), alle

condizioni di cui al preventivo-offerta dd. 25.02.2014, per una spesa di €. 19.958,00.- oltre ad IVA al 22%.

4. Di approvare il preventivo offerta che inoltrato dal suddetto soggetto presenta una spesa di €. 24.348,76.- compresa IVA al 22% per €. 4.390,76.-, stabilendo integrativamente:
  - di considerare perfezionato il rapporto mediante sottoscrizione di copia del presente atto con cui si richiama e rinvia gli atti di gara e l'offerta, formalità da perfezionare verificata in via preventiva il positivo decorso dei termini dianzi evidenziati;
  - il Piano sia redatto in conformità a normativa vigente e disposizioni provinciali;
  - termine per esecuzione incarico con consegna elaborati giorni 120 dalla sua formalizzazione mediante inoltro sottoscrizione di copia della presente, consentendo uno sfasamento massimo della tempistica di avvio, tra la prima e l'ultima municipalità interessata, di mesi due, ferma l'indicazione temporale di cui sopra;
  - fatturazione corrispettivi in unica soluzione entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati ed acquisizione documentazione previdenziale e fiscale necessaria.
5. Di accertare in entrata, al capitolo 19655 – articolo 0 – codice di bilancio 4031960 il contributo di €. 19.479,01.- concesso dalla P.AT. e pari all'80% della spesa che si andrà a sostenere, salva diversa rendicontazione finale, oltre ad €. 1.004,85.- ed €. 1.089,24.- rispettivamente dovuti dai Comuni di Pellizzano e di Ossana da accertare al capitolo 25051 - articolo 1 - codice di bilancio 4042505 - del bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016.
6. Di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, il Servizio Finanziario ad eliminare l'impegno di spesa n.ro 284 dd. 30/05/2014, rendendo disponibile la somma di Euro 23.180,00.- sul corrispondente capitolo di spesa.
7. Di impegnare la spesa conseguente all'adozione del presente atto e determinata in € 24.348,76.- al capitolo 29695 – articolo 561 – codice di bilancio 2090606 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.
8. Di stabilire che l'assegnatario dell'incarico (identificato con il CODICE CIG: Z120DBC535) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

10. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **23.12.2014** al giorno **02.01.2015**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il 03.01.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, **03.01.2015**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè,

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**